

## **\*\*\*P A R E R E\*\*\***

### **SULLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE: SENTENZA 4/2024 - EFFETTI CONCRETI SULLA MATURAZIONE DEL REDDITO INDIVIDUALE DI ANZIANITA' E DIRITTI CONNESSI (ES. TFR, PENSIONISTICI, ECC.)**

Il rapporto di pubblico impiego era regolato dal diritto pubblico fino al 1990, non essendo ancora stata istituita l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza Negoziante delle Pubbliche Amministrazioni).

In tale ambito, il DPR n. 44 del 1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68), applicabile all'epoca al rapporto di pubblico impiego regolato dal diritto pubblico, ribadiva il blocco dell'anzianità per tutti i dipendenti della Funzione Pubblica, riconoscendo però, ai commi 4 e 5 dell'art. 9 gli importi in base all'anzianità maturata entro 31 dicembre 1990. Da ciò ne conseguiva che da quel momento in poi i lavoratori pubblici operanti nelle funzioni centrali (ministeri, tribunali, agenzie delle entrate, enti locali, ecc.) non hanno più avuto diritto alla percezione degli emolumenti economici automatici legati all'anzianità di servizio.

**Successivamente, il D.L. n. 384 del 1992 prorogava per il triennio 1991-1993 la maturazione del diritto alla percezione degli emolumenti succitati.** In seguito, *ex D.L. n. 29 del 03.02.93*, il rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici venne regolato dal diritto privato ed il contenzioso passava dal vaglio della magistratura amministrativa (TAR) a quella civile (Giudici ordinari), la quale riconobbe, a seguito dei ricorsi proposti dai lavoratori del comparto pubblico, il diritto alla percezione della maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità **anche per periodi in cui la stessa veniva a maturarsi successivamente al 1° gennaio 1990 (per il triennio 1991-93).**

Pertanto, al fine di far rigettare i tantissimi ricorsi dei lavoratori, il Governo in sede di legge finanziaria per l'anno 2001 emanava l'**articolo 51, comma 3, della legge 388/2000**, che precludeva il diritto alla corresponsione della maggiorazione della Retribuzione Individuale

di anzianità ai dipendenti pubblici in relazione al **triennio 1991-1993, riservandolo solo a quelli con requisiti maturati fino al 1990**, fatte salve le sentenze passate in giudicato (art.51 co.3: *“L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”*). **Quest'ultima norma è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n.4/24 della Corte Costituzionale** in quanto: *“la disposizione censurata, avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost.”*. **Da ciò ne consegue che il computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non si preclude al 31.12.90 ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come già previsto dal D.L. n. 384 del 1992.**

Tuttavia, si ritiene che non tutti i lavoratori (anche attualmente in pensione) possano esercitare il diritto ad ottenere gli arretrati inerenti alla maggiorazione del RIA nei suddetti termini (maturazione dei requisiti nel triennio 91-93), dovendo considerare gli effetti estintivi della prescrizione.

**In particolare la Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, il 28 dicembre 2023, con la sentenza n. 36197, ha chiarito che nel pubblico impiego, la prescrizione decorre sempre in costanza di rapporto di lavoro.** Pertanto, l'illegittimità *de quo* riconosciuta dalla Corte con la sentenza 4/2024, comporterà un concreto beneficio nei seguenti casi:

1) potrà beneficiare della decisione della Corte per recuperare i crediti arretrati chi abbia interrotto la prescrizione quinquennale ogni volta prima della scadenza della medesima e reiterandola periodicamente prima dello scadere del quinquennio (quindi la prima comunicazione di interruzione della prescrizione doveva avvenire entro e non oltre il 31/12/1998, la seconda entro e non oltre il 31/12/2003 e così via);

2) potrà beneficiare della decisione della Corte chi abbia proposto un ricorso contro la negazione della maggiorazione RIA e tale giudizio sia stato sospeso in attesa di conoscere il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità della norma, oppure chi abbia un giudizio in qualunque grado ancora non definito, con sentenza non passata in giudicato.

Ne consegue, dunque, che chi non abbia mai agito davanti a un'autorità giudiziaria, pur avendo maturato i requisiti, si veda preclusa la possibilità di agire oggi, in quanto la prescrizione è decorsa già nel lontano 1999, con effetti che si riflettono non solo sulla mancata maggiorazione RIA, ma anche sul T.F.S./T.F.R. e sulla pensione, per l'ottenimento delle somme arretrate.

In ogni caso, essendo la prescrizione un'eccezione che dovranno esercitare le singole amministrazioni destinatarie delle richieste, si potrebbe presentare comunque un'istanza per il riconoscimento del beneficio maturato, ed attendere le concrete risposte da parte delle medesime.

E ciò anche per un'ulteriore ragione: difatti, occorre nel merito riporre massima attenzione a non incorrere nell'equivoco di ritenere equivalente il concetto della prescrizione delle somme arretrate (in termini di pregresse maggiorazioni RIA non corrisposte) con quello, più ampio, dell'estinzione del diritto al **beneficio in sé**. **Quest'ultimo, nel caso che ci occupa, in quanto ricomprensivo una componente dello stipendio, non è soggetto ad alcun regime prescrizionale.** Cosicché una volta accertate le condizioni giuridiche per il suo riconoscimento, entra, senza ulteriori indugi, nel patrimonio stipendiale dell'interessato, con i connessi riflessi indotti (pensionistici, previdenziali, assicurativi, etc.) e deve, pertanto, procedersene all'attribuzione mediante successivo atto dispositivo - **Cassazione civile sez. lav., 27/02/2004, n.4076:** *“L'anzianità del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione,*

*agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto”*; Corte appello Catania sez. lav., 05/04/2019, n.326: *“In tema di lavoro subordinato, l'anzianità di servizio non costituisce uno status del lavoratore, né un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, ma un fatto giuridico che rappresenta il presupposto di specifici diritti, quale quello alla progressione economica. L'eventuale prescrizione di alcuni compensi arretrati non preclude il conseguimento dei successivi aumenti stipendiali che debbono essere liquidati nella misura dovuta come se quello precedente, maturato ma estinto per prescrizione, fosse stato corrisposto”* – conformi Cassazione civile, sez. lav., 21/07/2009, n.16958; Cass. civile, sez. lav., 17 luglio 2007, n. 15893.